REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa - Presidente

Dott. CONTE Dario - Consigliere

Dott. MICHELINI Gualtiero - Relatore

Dott. FEDELE Ileana - Consigliere

Dott. GARRI Guglielmo - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 21733-2024 proposto da

Va.Sa., rappresentato e difeso dall'avvocato AN.SA.;

- ricorrente

contro

COMUNE DI CAVA DEI TIRRENI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato LO.IO.;

- controricorrente

avverso la sentenza n. 98/2024 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 30/04/2024 R.G.N. 428/2022;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/2026 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per accoglimento del secondo motivo del ricorso, inammissibile il primo, assorbimento degli altri motivi;

udito l'avvocato AN.SA.;

udito l'avvocato RO.SA. per delega avvocato LO.IO..

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'Appello di Salerno confermava la decisione resa dal Tribunale di Nocera Inferiore e rigettava la domanda proposta da Va.Sa. nei confronti del Comune di Cava dé Tirreni, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per giorni trenta, in relazione all'addebito dato dall'aver l'istante, una volta revocato, in applicazione della rotazione straordinaria facoltativa di cui all'art. 16, comma 1, lett. I) quater D.Lgs. 165/2001, dalle funzioni di dirigente del 6 settore Polizia Municipale e di Comandante del Corpo del Vigili Urbani, rifiutato di riconsegnare l'arma di proprietà del Comune, pur avendo ricevuto il provvedimento del sindaco con cui si intimava l'immediata riconsegna dell'arma al comandante pro tempore della polizia municipale e la successiva PEC di questi che rinnovava la richiesta.

2. La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto la regolarità formale del provvedimento, quanto alla notifica via PEC della contestazione disciplinare, all'immodificabilità e immutabilità della contestazione stessa, al rispetto tanto del termine di trenta giorni per la comunicazione della contestazione quanto del termine perentorio di 120 giorni per la definizione del procedimento disciplinare, avendo ritenuto, con riferimento a questo, irrilevante lo sforamento complessivo di 18 giorni conseguente al rinvio dell'audizione disposta dall'UPD su richiesta dei difensori dell'istante, nonché sussistente nel merito l'addebito e proporzionata la sanzione irrogata.

3. Per la cassazione di tale decisione ricorre il dott. Va.Sa., affidando l'impugnazione a sette motivi, cui resiste, con controricorso, il Comune di Cava dé Tirreni. Entrambe le parti hanno presentato memoria per l'adunanza camerale.

4. Ritenuta la rilevanza nomofilattica della questione relativa al termine di conclusione del procedimento, la causa è stata fissata all'odierna pubblica udienza a seguito di ordinanza interlocutoria n. 5547/2026.

5. Il P.G. ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo di ricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria per l'odierna udienza pubblica. La causa è stata discussa oralmente e trattenuta in decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è dedotta (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell'art. 55-bis, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 165/2001, nonché dell'art. 22, comma 2, D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) con riguardo alla contestazione di addebito e al rispetto termine perentorio di 30 giorni entro cui deve essere effettuata la contestazione.

2. Il motivo è inammissibile

3. Esso, più che attenere a un vizio di violazione di legge, riguarda l'apprezzamento di merito operato dalla Corte territoriale in un caso di doppia conforme, circa il fatto che la mancanza di attestazione di conformità all'originale e la notificazione per posta elettronica certificata in formato pdf, senza l'estensione cd. p7m, non potevano invalidare la contestazione, non solo per la pacifica equiparazione del formato file.pdf al formato file.p7m, ma soprattutto perché alcun dubbio di modificazione o provenienza dell'atto poteva essere ritenuto, a fronte di una piena esplicazione delle facoltà difensive, che aveva manifestato il chiaro raggiungimento dello scopo dell'atto. Inoltre, nella doglianza si richiamano principi propri degli atti amministrativi, ma tali non sono quelli che si inseriscono nell'ambito del procedimento disciplinare. In ogni caso, trova applicazione l'art. 55-bis, comma 9-ter, D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui non determina nullità la violazione di disposizioni che non abbia compromesso il diritto di difesa. Nella specie, infatti, non vi è questione sul fatto che la contestazione è stata ricevuta.

4. Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell'art. 55-bis, comma 4, D.Lgs. n. 165/2001 per violazione del termine perentorio di 120 giorni, fissato a pena di decadenza da norma imperativa.

5. Come sottolineato nell'ordinanza interlocutoria, il motivo riveste valenza nomofilattica, per la questione relativa all'inosservanza del termine perentorio di 120 giorni per la definizione del procedimento, di fatto superato, nel caso di specie, per 18 giorni, avendo l'UPD aderito a una prima richiesta di rinvio dell'audizione del ricorrente proveniente dal suo difensore e motivata dalla prospettata esigenza di avere accesso agli atti del fascicolo disciplinare al fine di estrarre copia, nonché a una seconda richiesta di rinvio dell'audizione parimenti inoltrata dal difensore del ricorrente in considerazione dell'impedimento del medesimo motivato da certificate ragioni di salute.

6. È stato richiamato recente precedente di questa Corte (Cass. n. 25519/2025), che sancisce la legittimità del rifiuto opposto dall'Amministrazione all'istanza di differimento dell'audizione dell'incolpato inoltrata dal legale del medesimo, interpretando l'art. 55-bis, comma 4, D.Lgs. n. 165/2001 (così formulato "In caso di grave e oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente") in senso rigorosamente letterale, così da ritenere il dipendente l'unico soggetto legittimato ad avanzare la richiesta, essendo il legale o il rappresentante sindacale abilitati all'assistenza e non alla rappresentanza. Principio di diritto, questo, che, applicato alla fattispecie in

esame, determinerebbe la nullità del provvedimento sanzionatorio irrogato provenendo entrambe le richieste dal legale. Ad analogo esito porterebbe l'applicazione di un'interpretazione altrettanto rigorosa con riguardo all'inciso recato dalla norma in questione per cui il differimento potrebbe essere concesso "per una sola volta", quando nella specie l'UPD ha aderito ad entrambe le richieste. Secondo la prospettazione del PG, inoltre, il procedimento disciplinare e le disposizioni di cui all'art. 55-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 devono essere lette in conformità con il principio del giusto procedimento, e quindi non consentono di ritenere che l'amministrazione possa determinare uno sforamento del termine decadenziale finale, mediante la modulazione dei rinvii non provenienti dal dipendente, atteso che l'obbligo datoriale di procedere all'audizione del dipendente soggetto a contestazione disciplinare non determina un incondizionato diritto e corrispondente obbligo al differimento.

7. D'altra parte, è stata evidenziata dalla Corte territoriale la peculiarità della fattispecie, nella quale l'adesione alle richieste avanzate dai legali di rinvio dell'audizione risultano dettate da esigenze strettamente correlate al diritto di difesa del dipendente (l'accesso agli atti del fascicolo disciplinare per estrarne copia e il consentire l'assistenza del legale impedito per la data fissata) e, pertanto, riferibili allo stesso dipendente, in coerenza con una lettura della norma in questione volta a valorizzare la riconducibilità della stessa ad una ratio di garanzia del diritto di difesa del dipendente, così che la concessione del rinvio, per quanto richiesta dal legale, cui del resto la norma non vieta l'esercizio di tale facoltà, non qualificabile come personalissima, può essere valutata nell'interesse del dipendente e coerente con i principi di correttezza e buona fede, cui anche la pubblica amministrazione è tenuta nell'esecuzione del contratto. Ove ritenuta effettivamente sottesa alla norma, una tale ratio legittima il superamento del termine di 120 giorni per la definizione del procedimento disciplinare, pur qualificato perentorio. In tal senso depone la stessa formulazione letterale della norma laddove prevede, nel caso di concessione del rinvio, l'estensione del termine per il periodo corrispondente alla durata del rinvio stesso, da qui derivando altresì l'irrilevanza della censura proposta dal ricorrente in una con quella della non riferibilità a sé, ma al legale, dell'istanza di rinvio, relativa alla lungaggine del rinvio, dovendo ritenersi che l'amministrazione non sia tenuta a contenere il rinvio entro il previsto termine di 120 giorni. E tale disposizione è stata puntualmente richiamata dalla Corte territoriale tra le plurime argomentazioni cui ricorre per fondare la decisione di rigetto dell'eccezione in questione, rilevando come, sulla base della stessa, il Comune avrebbe potuto valersi di ulteriori 26 giorni, pari alla durata del rinvio concesso a seguito della prima istanza, per concludere il procedimento disciplinare, con conseguente irrilevanza dello sforamento del termine di 120 giorni limitato a soli 18 giorni.

8. Il motivo non è fondato.

9. Osserva il Collegio, condividendosi sul punto l'interpretazione della Corte territoriale come sopra riassunta, che, nel caso in esame, "a fronte del superamento di 18 giorni, di per sé già non particolarmente significativo, rientrante nel limite della proroga del procedimento disciplinare attuabile dall'UPD e conseguente ad esclusive a necessità/richieste difensive provenienti dalla medesima parte che si duole dell'indebito allungamento dei tempi di definizione, quest'ultima non risulta aver dedotto concretamente alcuna violazione dei principi di buona fede e correttezza, cui deve attenersi la Pubblica Amministrazione, ex art 1175 e 1375 cc (cfr. in argomento Cass. sent. 25 ottobre 2017 n. 25379). Anzi i rinvii, nel caso in esame, appaiono coerenti con i principi suddetti, perché disposti per consentire all'interessato l'approntamento di adeguate difesa e la piena partecipazione al procedimento disciplinare."

10. Nel precedente richiamato nella motivazione della sentenza gravata, seppure relativo alla normativa precedente, è stato affermato, con principio di portata generale, cui il Collegio intende dare continuità, che, in materia di procedimento disciplinare nel pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di differimento motivato da impedimento del lavoratore, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente alla durata del differimento e non già a quella dell'impedimento, senza che tale interpretazione esponga il lavorare al mero arbitrio datoriale, in virtù del dovere della P.A. di attenersi ai principi di buona fede e correttezza nell'esplicazione di atti connotati da discrezionalità.

11. Non è, al contrario, applicabile il principio di cui a Cass. n. 25519/2025, secondo cui la legittimazione a chiedere il rinvio dell'audizione, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 4, D.Lgs. n. 165 del 2001 (ratione temporis applicabile), spetta unicamente all'incolpato e non anche al suo procuratore o al suo rappresentante sindacale, la cui funzione è di mera assistenza e non anche di rappresentanza del dipendente. Infatti, tale pronuncia si riferisce al caso, diverso e per certi versi opposto al presente, in cui l'amministrazione abbia rifiutato il

differimento. Nel caso in esame, al contrario sono stati autorizzati due rinvii, proprio sulla richiesta della difesa che ora ne deduce l'illegittimità.

12. Orbene, questa Corte ha evidenziato (Cass. n. 9313/2021, in particolare, parr. 4.4, 5.1) che, in linea generale, le disposizioni sul procedimento disciplinare non mirano a vincolare l'Amministrazione all'osservanza di un termine rigido, il cui decorso comporti la decadenza del potere disciplinare, mirando piuttosto a salvaguardare la certezza del rapporto tra l'impiegato e l'Amministrazione, la quale verrebbe inficiata ove il dipendente restasse esposto al procedimento disciplinare sine die, per ingiustificata inerzia dell'Amministrazione stessa. Tanto in ambito di lavoro privato quanto in ambito di lavoro pubblico privatizzato, la sanzione dell'illegittimità del licenziamento in caso di violazione del termine posto per le difese del lavoratore viene sempre collegata alla deduzione di un pregiudizio subito nell'articolazione delle giustificazioni da fornire al datore di lavoro. Il pregiudizio determinato dal mancato rispetto del termine a difesa deve essere dedotto in concreto e non in via astratta, stante la finalità di garanzia del diritto di difesa del lavoratore, sicché i vizi procedurali possono dare luogo a nullità del procedimento, e della conseguente sanzione, solo ove sia dimostrato, dall'interessato, un pregiudizio al concreto esercizio del diritto di difesa, e non di per sé soli.

13. Ne consegue che, in punto di durata dei differimenti richiesti dal difensore e procuratore speciale del lavoratore (ritenuto a ciò legittimato dall'amministrazione nell'interesse del dipendente, che tale ritenuta legittimazione, dunque, non censura) rimane valido il principio sopra ricordato circa la regolarità di proroga pari al differimento.

14. Né, nel caso in esame, può essere ritenuta ostativa alla legittimazione del difensore la sola mancata espressa previsione della legge, posto che, in ragione della natura dell'atto (ben diversa dall'impugnazione del licenziamento), la richiesta di differimento può rientrare nell'attività di assistenza consentita dal comma 4, e che, inoltre, in linea generale, il potere in questione, in quanto non attinente ad un diritto personalissimo, può essere delegato. Né risulta contestata l'esistenza di una procura speciale in tal senso (v. p. 11 sentenza impugnata).

15. Dovendo la disciplina dei termini essere interpretata in funzione del diritto di difesa del dipendente, la violazione dei termini del procedimento, che nella fattispecie è stata determinata da 2 rinvii richiesti dalla stessa difesa del dipendente, porta a escludere la nullità della sanzione irrogata, in quanto il comma 9-ter dell'art. 55-bis cit. stabilisce che la "violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività". Ne consegue che anche la perentorietà del termine per la conclusione del procedimento fissata dalla stessa disposizione va letta in funzione del diritto di difesa, che non è stato ritenuto leso in concreto (cioè non "irrimediabilmente compromesso") per le ragioni esplicate nella sentenza gravata (richiesta dello stesso dipendente tramite la sua difesa di duplice rinvio, dunque riconducibilità al medesimo del superamento del termine), tenuto conto del mantenimento della proroga nei termini di durata complessiva del differimento ottenuto.

16. Con il terzo motivo, parte ricorrente denuncia (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) omesso esame del fatto che il decreto del sindaco prot. n. 12022 del 18.02.2020 non è mai stato consegnato al dipendente.

17. Con il quarto motivo, parte ricorrente denuncia (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) omesso esame del fatto della mancata conoscenza da parte del dott. Va.Sa. della nomina a dirigente ad interim del IV settore polizia municipale dell'ing. At.An.

18. I motivi sono entrambi inammissibili.

19. Avendo la Corte d'Appello integralmente confermato la sentenza di primo grado, si verte, pertanto, in ipotesi di pronuncia di merito cd. doppia conforme, e si applica la norma di cui all'art. 348-ter c.p.c. (ora 360, comma 4, c.p.c.), secondo la quale, quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti posti a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all'art. 360, primo comma, nn. 1), 2), 3), 4), c.p.c.; in proposito, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che ricorre l'ipotesi di "doppia conforme", con

conseguente inammissibilità della censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni sono fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (v. Cass. n. 29715/2018, n. 7724/2022, n. 5934/2023, n. 26934/2023).

20. Con il quinto motivo parte ricorrente denuncia (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del Regolamento per la disciplina dell'armamento del Corpo della Polizia municipale di Cava dÈ Tirreni, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 76 del 29.07.2011 e violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. nonché delle norme relative all'ordine pubblico.

21. Il motivo è inammissibile.

22. Con esso viene prospettata, in realtà, una questione di fatto circa le ragioni della non ottemperanza alla richiesta di restituzione dell'arma, ragioni ritenute nel merito pretestuose, con valutazione dei dati e delle prove congruamente e logicamente motivata.

23. Con il sesto motivo, parte ricorrente denuncia (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell'art. 55-bis D.Lgs. n. 165/2001. in combinato disposto con l'art. 7 del CCNL 22.2.2010 del personale dirigente del Comparto Regioni e autonomie locali (Area II) e della legge n. 300/1970, e violazione del principio di proporzionalità ex art. 2106 c.c.

24. Il motivo è inammissibile.

25. In tema di verifica giudiziale della correttezza del procedimento disciplinare, il giudizio di proporzionalità tra violazione contestata e provvedimento adottato si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento del lavoratore e dell'adeguatezza della sanzione, tutte questioni di merito che, ove risolte dal giudice di appello con apprezzamento in fatto adeguatamente giustificato con motivazione esauriente e completa (come nel caso in esame), si sottraggono al riesame in sede di legittimità (Cass. n. 7948/2011 e successive conformi, n. 25519/2025 cit.). Conseguentemente, la censura non può che ritenersi inammissibile nella misura in cui tende a richiedere a questa Corte un diverso giudizio di proporzionalità adeguatamente giustificato in sede di merito.

26. Con il settimo motivo, parte ricorrente denuncia (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) violazione del procedimento, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., omessa valutazione del compendio probatorio (in relazione a verbale del 18 novembre 2021 non risultante negli atti del PCT alla data di pubblicazione della sentenza).

27. Il motivo è inammissibile.

28. Spettano al giudice di merito la selezione e valutazione delle prove a base della decisione, l'individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, l'assegnazione di prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni; non è consentita in sede di legittimità la rivisitazione del merito della controversia; la valutazione delle emergenze probatorie e la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr. Cass. n.7168/2024, n. 22318/2023, n. 20553/2021, n. 15276/2021, n. 17097/2010, n. 12362/2006, n. 11933/2003).

29. Per integrare la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli; è, invece, inammissibile la diversa doglianza che il giudice di merito, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.; la censura in esame si risolve in una contestazione della valutazione probatoria

della Corte territoriale, riservata al giudice di merito e pertanto, qualora congruamente argomentata, insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 29404/2017, n. 1229/2019, S.U. n. 34476/2019, S.U. n. 20867/2020, n. 5987/2021, n. 6774/2022, n. 36349/2023, n. 7168/2024, n. 24895/2025, n. 31889/2025, n. 6062/2026).

30. Né è apprezzabile nella motivazione della sentenza impugnata la prospettata nullità, atteso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile il controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105/2017; conf. Cass. n. 20921/2019), restando il sindacato di legittimità sulla motivazione circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass. S.U. n. 8053 e 8054//2014, n. 23940/2017, n. 16595/2019); nel caso di specie, la Corte territoriale ha esplicitato adeguatamente il percorso logico argomentativo che l'ha portata alle statuizioni di cui al dispositivo, né è stata dimostrata la decisività del dato espresso nel motivo.

31. Non è sviluppata in motivo sufficientemente specifico la denuncia di nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. contenuta a p. 43 del ricorso.

32. Il ricorso deve, in conclusione, essere respinto nel suo complesso.

33. Le spese di lite del presente giudizio di legittimità, liquidate complessivamente come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.500 per compensi, Euro 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il 22 settembre 2026.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2026.